



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA

Istituto Italiano di Studi Strategici (IISS) con sede legale in Roma (CAP 00195), Via Circonvallazione Clodia n.163/167 – Cod. Fiscale e P.IVA 16048151001, nella persona del legale rappresentante Francesco D'Arrigo, e domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

L'Università Internazionale per la pace-Roma (Unipace) con sede legale in Roma (CAP 00161), Via Nomentana, n. 54 COD.FISCALE 0862043000, nella persona del delegato alla firma ing. Gianni Cara nato a Cagliari il 23/11/1940 e domiciliato per la carica presso la sede legale;

di seguito chiamati anche, singolarmente "la Parte e congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

L'Istituto Italiano di Studi Strategici è un *think tank* indipendente e associazione senza scopo di lucro che non professa e non aderisce ad alcuna ideologia politica, persegue per prioritarie finalità statutarie attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, sociali e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

L'Istituto Italiano di Studi Strategici svolge istituzionalmente, autonomamente o in collaborazione con istituzioni, organizzazioni ed aziende nazionali ed estere, studi ed analisi strategiche *policy-oriented*, organizza *briefing*, seminari e *workshop*, cura corsi di alta formazione per i *leader*.

IISS persegue finalità culturali ed economico-sociali ed in particolare:

- la promozione e lo sviluppo degli "studi strategici" in Italia;
- attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, imprese, associazioni, centri accademici ed esperti nazionali ed esteri, finalizzata alla diffusione di una cultura strategica nazionale, all'elaborazione di un pensiero strategico nazionale ed alla promozione di una innovativa cultura della sicurezza in Italia;



- attività di diffusione della conoscenza, educazione, istruzione, alta formazione universitaria, post-universitaria e professionale, prevenzione del bullismo e di contrasto della povertà educativa, sviluppo delle tecnologie nei campi degli affari strategici, della sicurezza internazionale, della difesa, dell'intelligence, dell'economia, delle relazioni politiche internazionali, dell'organizzazione delle imprese, della comunicazione, degli affari legali, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, dell'aerospazio, della cibernetica, dello sport e di ogni altra disciplina di tipo culturale e socio-economico di interesse strategico;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- attività umanitarie e di solidarietà sociale.

L'Università Internazionale per la pace-Roma (Unipace) è la delegazione italiana dell'Università per la Pace UPEACE, fondata dalle Nazioni Unite che, con la risoluzione 35/55 del 5 dicembre 1980, la istituì con la seguente missione: 'Fornire l'umanità di un istituto internazionale di istruzione superiore per la Pace con l'obiettivo di promuovere tra tutti gli esseri umani lo spirito di comprensione, la tolleranza e la convivenza pacifica, per stimolare la cooperazione tra i popoli e per contribuire a ridurre gli ostacoli e le minacce alla pace e al progresso nel mondo, in linea con le nobili aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni Unite'. La sfida che tutte le Nazioni e che tutti gli uomini e le donne devono affrontare è l'educazione alla pace, che costituisce il miglior mezzo per salvare la razza umana, minacciata dalla guerra. Se l'educazione è il principale strumento della scienza e della tecnologia, dovrà tanto più esserlo per realizzare quel diritto primario della persona umana che è la Pace.

Oltre 40 anni fa, le Nazioni Unite hanno fondato UPEACE, stabilendone la sede centrale in Costa Rica, premiando così questo paese per aver abolito, unico al mondo e unilateralmente, le proprie forze armate e destinando all'istruzione i fondi di bilancio risparmiati.

Attualmente il rettore è il Prof. Francisco Rojas Aravena; il Presidente Onorario il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.



Per quel che concerne l'Italia, il 6 novembre 2015 gli organi direttivi di **University for Peace (UPEACE)** hanno firmato con il **Presidente Prof. Ing. Gianni Cara** – già responsabile per l'Europa della '**World Organization for Peace**' – il protocollo d'intesa con il quale è stata ufficializzata l'istituzione di una sede delegata in Italia, destinata ad affiancarsi alle altre già da tempo operanti, secondo il diritto consuetudinario e pattizio, in Olanda, Giappone, Filippine, Cile ed Etiopia. L'Università Internazionale per la Pace – Roma è stata dunque individuata da University for Peace Costa Rica, quale ente incaricato di istituire la sede universitaria di Roma.

Anche l'Ateneo italiano nasce dunque con l'obiettivo di fornire un'offerta formativa altamente qualificata e avanzata, tale da estendersi, con le connesse attività di studio e ricerca, all'Europa Orientale e Meridionale, all'area mediterranea, al Medio Oriente e all'Africa equatoriale e Sub-sahariana.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione di forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, che possono svolgersi con le seguenti modalità:
 - i) collaborazione per studi e ricerche scientifiche;
 - ii) collaborazione e/o partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - iii) collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e/o consulenza affidate da Istituzioni pubbliche;
 - iv) organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
 - v) organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale;
 - vi) condivisione di risorse strumentali e/o complementari per la ricerca scientifica e la didattica;
 - vii) altre forme integrate di collaborazione individuate dalle Parti.
3. Il presente accordo non comporta alcun onere per le Parti se non quelli citati negli eventuali accordi integrativi.



Articolo 2 Accordi e intese integrative

1. Le Parti potranno stipulare ulteriori intese o accordi integrativi per la migliore realizzazione di singole forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa. Tali accordi e intese indicheranno in particolare:
 - a) obiettivi;
 - b) durata dell'attività e della collaborazione e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici;
 - c) adempimenti a carico di ciascuna delle Parti contraenti e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
 - d) costi, quote di iscrizione e ripartizione dei ricavi;
 - e) responsabili indicati da ciascuna delle Parti;
 - f) ove si tratti di attività didattiche o formative che prevedano l'istituzione e l'organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni, il programma degli studi, il corpo docenti e i SSD interessati e i CFU attribuiti dall'attività didattica o formativa, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
 - g) definizione delle attività se in presenza o a distanza o in modalità mista, e l'utilizzo delle metodologie e tecnologie informatiche e telematiche previste dal Modello e-learning condiviso e gli strumenti e la piattaforma e-learning adottati.
 - h) indicazione dei referenti scientifici delle Parti;
 - i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
 - j) tutela della riservatezza e delle informazioni acquisite;
 - k) eventuale pubblicazione di studi, saggi e altri prodotti della ricerca scientifica;
 - l) eventuale acquisizione e modalità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Le Parti potranno valutare le opportunità di partecipazione a bandi nazionale e internazionali sui temi inerenti la formazione e informazione su ogni area tematica anche su aspetti sociali/socio economici/grandi temi rivolti non solo agli operatori della sanità.
3. Le intese e gli accordi integrativi saranno curati e definiti dai referenti scientifici delle Parti menzionati in un apposito articolo nell'accordo integrativo, previa approvazione, degli organi competenti delle Parti nel rispetto delle normative e regolamenti interni alle stesse.
4. Ogni proposta di cui agli articoli 1 e 2 dovrà essere regolata, per iscritto, tra le Parti con specifici intese o accordi integrativi, approvati dai competenti Organi deliberativi. In ogni caso, il progetto, il piano di studio, il programma e l'attivazione di detti Master e Corsi dovranno essere predisposti nel rispetto del Regolamento Prodotti formativi dell'Università e sottoposti all'approvazione dei suddetti Organi di decisionali.



Articolo 3 Attività di ricerca scientifica

1. Le tematiche di studio e di ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione sono individuate dalle Parti.
2. Gli studi, i contributi e le ricerche realizzati in virtù della presente Convenzione sono diffusi nella comunità scientifica nelle forme stabilite dalle Parti.

Articolo 4 Attività di tirocinio

1. Il Partner convenzionato può ammettere ad attività di tirocinio studenti e laureati individuati dall'Università.
2. Le attività di tirocinio si svolgono secondo la normativa vigente.

Articolo 5 Pubblicità e promozione

1. Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che essa ha ad oggetto all'interno nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'altra Parte. In ogni caso l'uso del logo, del nome e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente ciascuna delle Parti dovrà essere previamente concordato e autorizzato dalle Parti.
2. Il Partner convenzionato aderisce, quale Parte interessata, alle richieste di consultazione in merito alla strutturazione delle offerte formative dei Corsi di Laurea formulate dall'Università, nell'ambito delle specifiche competenze e interessi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 6 Efficacia e durata

1. La presente Convenzione ha efficacia all'atto della sua sottoscrizione dalle Parti.
2. La durata della presente Convenzione è di anni cinque, a decorrere dalla sua stipula e potrà essere rinnovata tacitamente.
3. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more della decisione degli Organi di Governo in ordine all'eventuale decisione di non rinnovare. Tale proroga tecnica deve essere concordata prima della scadenza della convenzione e con modalità che preveda la sottoscrizione del rappresentante legale di ciascuna Parte.

Articolo 7 Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018).



Articolo 8 Risoluzione anticipata e controversie

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Certificata PEC da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte, in relazione alle legittime aspettative conseguenti alla stipula della Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui alla risoluzione anticipata della presente Convenzione ai sensi del comma precedente dovessero esservi attività didattiche e formative in itinere, stabilite sulla base di appositi accordi o intese integrativi, esclusivamente ai fini del compimento di dette attività, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici, è prevista una possibile proroga tecnica di carattere automatico per un tempo massimo di un anno.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Roma, 16 Giugno 2022

Università per la Pace Roma
Presidente
Gianna Cara

Istituto Italiano di Studi Strategici
Presidente
Francesco D'Arrigo